



**POLITECNICO DI BARI**

**IL RETTORE**

D.R. n. 144 194 

- VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 245, istitutiva del Politecnico di Bari
- VISTO lo Statuto del Politecnico emanato con Decreto rettorale n. 128 del 19 aprile 2012 e, in particolare, l'art. 8
- VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nell'adunanza del 22 maggio 2012 in merito al "*Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati*"
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione resa nell'adunanza del 25 maggio 2012, con la quale è stato approvato il regolamento di cui sopra
- RITENUTO utilmente concluso il procedimento negoziale e amministrativo previsto per l'emanazione del Regolamento *de quo*

**DECRETA**

Art. 1 È emanato il "*Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati*", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore nella stessa data del presente Decreto di emanazione.

Bari, il 30 maggio 2012



IL RETTORE

Prof. Ing. Nicola Costantino 



**POLITECNICO DI BARI**

## **Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati**

### **Indice**

**Art. 1 – Premesse**

**Art. 2 - Ambito di applicazione**

**Art. 3 – Modalità di proposta e approvazione dei contratti**

**Art. 4 - Contenuti del contratto**

**Art. 5- Soggetti che possono svolgere attività e/o prestazioni**

**Art. 6 - Attività tariffabili ai sensi dell'art. 49, R.D. 31.08.1933, n. 1592**

**Art. 7 – Modalità di svolgimento delle attività e/o prestazioni**

**Art. 8 – Responsabilità**

**Art. 9 - Qualificazione fiscale delle attività e/o prestazioni**

**Art. 10 – Norme transitorie e finali**

*Allegato 1*

<b>S.A. (parere)</b>	<b>22.5.2012</b>
<b>C.d.A. (approvazione)</b>	<b>25.5.2012</b>
<b>OO.SS./RSU</b>	<b>27.4.2012, 17.5.2012, 29.5.2012</b>
<b>D.R. di emanazione</b>	<b>n. 144 30.5.2012</b>

## **Art. 1 - Premesse**

1. Con il presente Regolamento il Politecnico di Bari, di seguito denominato “Politecnico”, disciplina le attività e/o prestazioni svolte nell’interesse prevalente di soggetti terzi, pubblici e privati, a fronte del pagamento di un corrispettivo, al fine di sostenere l'imprenditorialità, promuovere le proprie competenze professionali, nonché sviluppare le capacità di autofinanziamento delle strutture di ricerca, di didattica e di servizio.
2. Le attività e/o prestazioni disciplinate dal presente Regolamento sono effettuate in coerenza con le finalità istituzionali del Politecnico, nel concomitante interesse del medesimo, avvalendosi prevalentemente di proprie risorse strumentali, logistiche e di personale.
3. La determinazione del corrispettivo per lo svolgimento delle attività e/o prestazioni deve essere stabilita in modo adeguato ai prezzi di mercato, tenendo conto dei costi reali e figurativi, commisurata al livello di complessità e specializzazione, nonché al grado di proprietà e disponibilità dei risultati che vengono, di volta in volta, riconosciuti al committente.
4. Il presente Regolamento si applica anche nei casi di attività e/o prestazioni svolte da forme associative o consortili delle quali il Politecnico è capofila (A.T.I., A.T.S., etc.).
5. Gli atti che regolano i rapporti tra il Politecnico e i soggetti terzi di cui al presente Regolamento (contratti, protocolli d'intesa, atti convenzionali e di gestione di progetti comunque denominati) vengono, di seguito, denominati “contratti”.
6. Il presente Regolamento disciplina altresì la ripartizione dei proventi derivanti dallo svolgimento delle attività e/o prestazioni di cui ai precedenti commi 1 e 4.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Il Politecnico può effettuare, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, anche in risposta ad appositi avvisi e/o bandi di organismi locali, nazionali, comunitari ed extra comunitari, attività di studio, ricerche e consulenze, attività didattica e di formazione non rientranti nei compiti istituzionali, rilevazioni, analisi, controlli, prove, tarature e correlate certificazioni. Ovvero ogni altra attività e/o prestazione che possa risultare di interesse di terzi, come a esempio: servizi informatici, linguistici, bibliotecari, museali e amministrativi.
2. Restano esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento:
  - a) i contributi relativi ad attività di ricerca erogati a fondo perduto;
  - b) i finanziamenti erogati dall’UE, ministeriali, regionali o di altri enti, disciplinati dalla relativa regolamentazione;
  - c) i finanziamenti derivanti dalla partecipazione ad avvisi e/o bandi pubblici di ricerca, disciplinati dalla relativa regolamentazione (PON, POR, ecc.);
  - d) le attività e/o prestazioni relative allo svolgimento di corsi di formazione e/o di aggiornamento rivolti esclusivamente a studenti, a personale dipendente del Politecnico, nonché i corsi di perfezionamento post laurea, alla cui conclusione è rilasciato il titolo di master universitario;
  - e) le attività e/o prestazioni previste da specifici interventi normativi e/o considerate di pubblica utilità.
3. La qualificazione di attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di terzi è desunta dai requisiti di legge, quali la natura, la presenza di un corrispettivo e le modalità di cessione dei risultati.

4. Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare i corrispettivi inerenti alle attività e/o prestazioni erogate, nell'ambito dei rapporti tra strutture del Politecnico, anche mediante comparazione con offerte equivalenti avanzate da soggetti esterni al Politecnico medesimo.

### **Art. 3 – Modalità di proposta e approvazione dei contratti**

1. I contratti di cui al precedente articolo 1 possono essere proposti da singoli docenti, da gruppi di docenti, dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario o da strutture del Politecnico.
2. Nel caso in cui il contratto sia di interesse generale, viene sottoscritto dal Rettore, in qualità di legale rappresentante, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, acquisiti i pareri previsti dallo Statuto. In tale caso, la gestione amministrativo-contabile è di competenza dell'Amministrazione centrale.
3. Nel caso in cui il contratto sia di interesse di una singola struttura, viene sottoscritto dal Direttore della struttura medesima, nel rispetto della normativa vigente, previa deliberazione dell'organo collegiale competente.
4. Per ogni contratto, il Consiglio di Amministrazione o l'organo collegiale competente della struttura individuano un responsabile scientifico e un responsabile amministrativo. La responsabilità scientifica è affidata al soggetto proponente o a uno dei soggetti del gruppo proponente. Per le strutture, il responsabile amministrativo è il responsabile amministrativo del centro di responsabilità. Per l'Amministrazione centrale, il responsabile amministrativo è individuato dal dirigente competente o dal Direttore Generale.
5. Nel caso in cui il contratto sia di interesse di più strutture, previa deliberazione degli organi collegiali competenti, agli stessi spetta individuare il responsabile scientifico e il responsabile amministrativo del centro cui affidare la gestione amministrativo-contabile. In alternativa, detta gestione è di competenza dell'Amministrazione centrale.
6. Il responsabile scientifico può altresì essere proposto dal committente delle attività e/o prestazioni. Sono fatte salve le deliberazioni degli organi competenti di cui ai commi precedenti.
7. La proposta di contratto deve essere corredata da apposita relazione tecnica che, in riferimento alle attività e/o prestazioni da svolgere, indichi:
  - a) il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle attività e/o prestazioni;
  - b) i SSD interessati;
  - c) il personale docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario da coinvolgere, con l'indicazione delle relative funzioni e responsabilità;
  - d) il centro di responsabilità cui compete la gestione amministrativo-contabile.
8. La proposta di contratto deve altresì essere corredata dal piano economico-finanziario, con le relative previsioni di costi, distinte in:
  - a) costi specifici - sono i costi dei fattori produttivi impiegati per svolgere le attività e/o prestazioni, quali: materiali di consumo, godimento di beni di terzi (canoni per locazione di beni mobili e immobili e oneri per la loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo, royalties per utilizzo di brevetti, marchi, know-how, software; missioni del personale; editing e pubblicazione dei risultati);
  - b) costi comuni - sono i costi dei fattori produttivi impiegati per svolgere più attività e/o prestazioni per lunghi periodi, quali: acquisto di apparecchiature tecnico-scientifiche e oneri per la loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo e relative quote di ammortamento(\*);
  - c) costi generali, definiti nella misura del 20% del corrispettivo contrattuale - sono i costi sostenuti per il funzionamento della struttura che gestisce il contratto, quali: utenze, imposte, smaltimento rifiuti, sicurezza, nonché per il finanziamento delle voci di riparto di cui all'Allegato 1;

- d) compensi individuali al personale docente e al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario interessato, per questi ultimi, nella misura del 5%, fino a un corrispettivo contrattuale di euro 30.000 (trenta mila), nella misura del 3%, oltre tale importo, e/o ai collaboratori professionali esterni, in caso di accertata indisponibilità interna;
  - e) margini o utili derivanti dalle attività e/o prestazioni disciplinate dal presente Regolamento, detratte le precedenti voci a), b), c) e d).
9. La proposta di contratto, con allegati la relazione tecnica e il piano economico-finanziario, devono essere deliberati dall'organo collegiale competente di cui ai precedenti commi 2, 3 e 5.

---

*(\*) Nota. Per quanto concerne la quantificazione dell'ammortamento delle apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.*

#### **Art. 4 - Contenuti del contratto**

1. Il contratto deve contenere i seguenti elementi:
  - a) i soggetti contraenti;
  - b) l'oggetto e la descrizione sintetica delle attività e/o prestazioni da svolgere;
  - c) il corrispettivo e le modalità di pagamento;
  - d) il responsabile scientifico e il centro di responsabilità cui compete la gestione amministrativo-contabile;
  - e) la tempistica;
  - f) eventuali clausole contrattuali, quali la possibilità di rinnovo del contratto o la possibilità di proroghe;
  - g) la sussistenza di eventuali penali.
2. Al fine di evitare richieste di anticipazioni sui fondi di bilancio, nel contratto deve essere previsto, ove possibile, un acconto sul corrispettivo dovuto. In assenza, il responsabile scientifico, sentito il Direttore del centro di responsabilità competente, deve specificare nel piano economico-finanziario le modalità con le quali intende far fronte alle eventuali anticipazioni.
3. Copia dei contratti stipulati dai centri di responsabilità deve essere trasmessa all'Amministrazione centrale per essere registrata in apposito data base, reso accessibile sul sito web de Politecnico.
4. Per attività ripetitive, quali a esempio prove e tarature, il contratto è sostituito dal tariffario, ai sensi dell'art. 49, R.D. 31.8.1933, n. 1592, di cui al successivo articolo 6.

#### **Art. 5- Soggetti che possono svolgere attività e/o prestazioni**

1. Il responsabile scientifico, nella relazione tecnica allegata alla proposta di contratto, deve indicare il personale docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario che dovrà collaborare all'esecuzione del contratto, per questi ultimi, tenuto conto delle competenze professionali necessarie alle attività e/o prestazioni da svolgere, nel rispetto del criterio di rotazione, ove possibile, e nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 7. Se il predetto personale tecnico, amministrativo e bibliotecario è appartenente a struttura diversa dalla proponente, deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione.
2. Il responsabile scientifico, accertata l'indisponibilità di personale appartenente al centro di responsabilità che deve svolgere le attività e/o prestazioni ovvero appartenente ad altre strutture del Politecnico, verificata, quest'ultima, tramite apposito avviso, pubblicato a cura dell'Amministrazione centrale per non meno di sette giorni lavorativi sul sito web, può avvalersi di collaborazioni professionali esterne.

3. Il costo delle collaborazioni esterne di cui al precedente comma 2 non può superare il 30% del corrispettivo contrattuale ovvero, per le prestazioni tecnico-scientifiche richiedenti alta qualificazione professionale, il 40% del corrispettivo medesimo, previa approvazione con voto unanime da parte dell'organo collegiale competente.
4. Il personale di cui al presente articolo deve dichiarare la propria disponibilità per iscritto. La medesima risulta vincolante e può essere revocata solo per cause di forza maggiore.
5. Il Politecnico può istituire apposito albo delle competenze professionali del personale disponibile a svolgere attività e/o prestazioni per conto di terzi. L'iscrizione all'albo non è vincolante ai fini della partecipazione alle attività e/o prestazioni per conto di terzi.

#### **Art. 6 - Attività tariffabili ai sensi dell'art. 49, R.D. 31.08.1933, n. 1592**

1. Per attività e/o prestazioni per le quali occorra determinare una tariffa, il tariffario è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della struttura competente, e reso pubblico sul sito web del Politecnico.
2. Le modalità di gestione delle attività e/o prestazioni tariffabili sono definite dai regolamenti delle strutture interessate.
3. Nei costi delle attività e/o prestazioni tariffabili devono essere esposti i costi generali, ripartiti con le modalità previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 7 – Modalità di svolgimento delle attività e/o prestazioni**

1. Le prestazioni del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario per conto di terzi possono essere svolte, fermo restando il regolare svolgimento delle funzioni di competenza, all'interno dell'orario ordinario di lavoro, con obbligo di recupero, o al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.
2. Le prestazioni di cui al precedente comma 1 devono risultare dal sistema di rilevazione delle presenze o da altra documentazione, qualora svolte in sedi diverse dai locali del Politecnico. In tale caso, il responsabile scientifico è tenuto ad attestare l'impegno orario del personale interessato e la tipologia delle attività e/o prestazioni.
3. La durata dell'orario di lavoro, comprensiva delle prestazioni svolte ai sensi del presente Regolamento, deve comunque essere ricompresa nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
4. Ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 9, legge n. 240/2010, al personale docente e al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario potrà essere riconosciuto un compenso aggiuntivo gravante sul "Fondo per la premialità" di cui al predetto articolo.
5. Il compenso su base annua non può comunque eccedere i seguenti limiti eventualmente cumulabili:
  - a) per attività di didattica e/o seminariale, il limite è fissato nel corrispettivo di 120 ore;
  - b) per attività e/o prestazioni diverse, il compenso, per i docenti, non può eccedere il 100% del valore punto organico (P.O.) di professore ordinario; per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, non può eccedere il 30% del valore punto organico (P.O.) della categoria EP. A tale limite si può derogare solo per le attività di coordinamento/direzione di progetti complessi per i quali la relativa voce è stata inserita nel piano economico-finanziario. Il predetto compenso, unitamente alla retribuzione annua lorda del personale interessato, non può comunque superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione, ai sensi delle norme vigenti.

6. A conclusione delle attività e/o prestazioni, il responsabile scientifico presenta una relazione di risultato al Consiglio di Amministrazione, qualora sia un contratto gestito dell'Amministrazione centrale ovvero all'organo collegiale del centro di responsabilità competente. Nella relazione devono essere evidenziati i margini o utili conseguiti, detratti i costi di cui al precedente articolo 3, comma 8, lettere a), b) c) e d).
7. Compete al Consiglio di Amministrazione ovvero all'organo collegiale del centro di responsabilità competente, accertati gli utili residui al netto delle imposte, su proposta del responsabile scientifico, destinare i predetti utili a:
  - a) acquisto di beni strumentali;
  - b) copertura di spese generali;
  - c) ulteriore accantonamento nel "Fondo per la premialità", di cui al precedente articolo 7, comma 4;
  - d) ulteriore accantonamento nel Fondo comune di Ateneo, nella misura dei fondi eccedenti i limiti di cui al precedente comma 5.

### **Art. 8 - Responsabilità**

1. Tutte le spese derivanti dalla gestione del contratto devono essere coperte dal corrispettivo. In caso contrario, le maggiori spese ricadono sulla struttura che ha proposto e deliberato lo svolgimento delle attività e/o prestazioni, ferme restando le responsabilità di legge.
2. Il Politecnico, previo accertamento delle eventuali responsabilità imputabili alla struttura titolare delle attività e/o prestazioni ovvero al responsabile scientifico, si riserva il diritto di rivalersi nei loro confronti, nel caso fosse, a qualunque titolo, chiamato a rispondere di eventuali inadempienze contrattuali.

### **Art. 9 - Qualificazione fiscale delle attività e/o prestazioni**

1. Le attività e/o prestazioni per conto di terzi sono qualificate attività di natura commerciale e pertanto le stesse sono rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.
2. I compensi erogati dall'Amministrazione centrale al personale docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, nell'ambito delle attività e/o prestazioni disciplinate dal presente Regolamento sono fiscalmente assimilati al reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettera e), D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

### **Art. 10 - Norme transitorie e finali**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono annullate tutte le precedenti deliberazioni in materia assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. I contratti in corso sono gestiti secondo la normativa vigente all'atto della loro deliberazione ovvero adeguati, laddove possibile, alle norme del presente Regolamento.
3. L'applicazione del presente Regolamento sarà oggetto di uno specifico monitoraggio a cura dell'Amministrazione centrale, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare l'impatto sperimentale della nuova regolazione nel primo anno di adozione.
4. Sarà cura dell'Amministrazione centrale pubblicare annualmente sul sito web del Politecnico i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività e/o prestazioni di cui al presente Regolamento.

5. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento sono adottate con le medesime procedure di approvazione.
6. L'interpretazione autentica delle norme contenute nel presente regolamento è demandata al Consiglio di Amministrazione.
7. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua definitiva sottoscrizione da parte delle delegazioni trattanti ed è emanato con decreto rettorale.

## **Allegato 1. – Riparto del 20% del corrispettivo contrattuale - costi generali -**

**40% - destinato alla struttura che gestisce il contratto**

**20% - destinato al Fondo comune di Ateneo**

**40% destinato al bilancio dell'Amministrazione centrale, di cui:**

- *70% - destinato al Fondo per l'incentivazione della ricerca;*
- *15% - destinato al "Fondo per la premialità" di cui all'articolo 9, legge n. 240/2010;*
- *5% - destinato al personale amministrativo dell'Amministrazione centrale coinvolto nella filiera procedimentale delle prestazioni per conto di terzi;*
- *10% - finalizzato a progetti innovativi di Ateneo.*



POLITECNICO DI BARI

ATTO AGGIUNTIVO N. 1

AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) DI ATENEIO

Sottoscritto in data 29.5.2012

*Art. 1 - Campo di applicazione* .....

*Art. 2-Durata e decorrenza* .....

*Art. 3 - Dichiarazione congiunta* .....

*[Handwritten signatures and initials scattered across the page, including names like R.W. and others.]*

POLITECNICO DI BARI  
ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) DI  
ATENEIO

Premessa

Il presente Atto aggiuntivo va a integrare il Contratto Integrativo di Ateneo (CCI), stipulato in data 6.12.2011, come da Premessa del medesimo, tra le delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale costituite ai sensi dell'art. 9 del CCNL 16.10.2008.

Il presente Atto aggiuntivo fa riferimento al "Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati", allegato al presente Atto.

Il testo è stato oggetto di confronto e approvazione al tavolo negoziale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) del CCNL 16.10.2008, rispettivamente, in data 27.4.2012 e 17.5.2012.

Il medesimo testo è stato sottoposto al Senato Accademico in data 22.5.2012, che ha espresso parere favorevole.

Infine, il testo del Regolamento, è stato approvato in data 25.5.2012 dal Consiglio di Amministrazione, con alcune proposte di emendamenti. I medesimi, in data odierna, 29.5.2012, sono stati oggetto di definitivo confronto con la Parte Sindacale.

**Art. 1 - Campo di applicazione**

Il testo definitivo del "Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati", allegato al presente Atto aggiuntivo, si applica a tutto il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, in servizio presso il Politecnico di Bari, con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato.

Il Regolamento medesimo si applica altresì al personale docente del Politecnico di Bari.

**Art. 2 - Durata e decorrenza**

Il presente Atto aggiuntivo entra in vigore dal giorno successivo alla sua definitiva sottoscrizione, da parte delle delegazioni trattanti, con effetti immediati e conserva la sua efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione di successivo contratto collettivo integrativo.

**Art. 3 Dichiarazione congiunta**

Le Parti congiuntamente convengono di procedere, con successivi accordi, ad individuare le modalità di conferimento delle percentuali del 15%, 5% e 10% di cui all'Allegato 1, nell'ambito del 40% destinato al bilancio dell'Amministrazione Centrale.

A collection of handwritten signatures and initials, including 'DPL', 'Cos', 'A', 'H', 'RWB', and others, arranged in a loose pattern at the bottom of the page.

A vertical handwritten signature or mark on the right margin of the page.

POLITECNICO DI BARI  
ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ATENEEO


I FIRMATARI

**Componenti delegazione Parte Pubblica**

Rettore - Prof. Nicola COSTANTINO

Delegato del Rettore - Prof. Mario BINETTI

Direttore amministrativo - Dott. Antonino DI GUARDO




**PARTE SINDACALE**

**Organizzazioni Sindacali**


**CGIL:**

Edoardo RENNA



**CISL:**


Roberto FILIPPO



Valentino GRATTON

**UIL:**


Luca FORTUNATO



Paola MINIELLO

**CONFSAI - FEDERAZIONE SNALS UNIVERSITA' E CISAPUNI**

Pio Antonio MELEDANDRI



Teresa ANGIULI

C.S.A. (CISAL)

Paolo LELLA



**Rappresentanti Sindacali Unitari**

Vincenza Maria ROMANO

Donato CASTELLANO

Giuseppe GRASSO

Giovanni IZZO

Nicola ROBERTO

Giovanni SCARPETTA

